



**UPC\_CFI\_241/2023**  
**Procedural Order n. 27218/2024**  
**of the Court of First Instance of the Unified Patent Court**  
**delivered on 14/05/2024**

CLAIMANT

- 1) **Oerlikon Textile GmbH & CO KG** Represented by Stefania  
(Claimant) - Leverkus Strasse 65 - 42897 - Bergia  
Remscheid - DE Giulio E. Sironi

DEFENDANT

- 1) **Bhagat Textile Engineers** Represented by Luca Pellicciari  
(Defendant) - PLOT NO B/13/10-A, HOJIWALA Lorenzo Battarino  
INDUSTRIAL ESTATE, ROAD NO. 13, Sachin Joel Coles  
Apparel Park SEZ, - 394230 - Sachin, Surat, Rajvinder Jagdev  
Gujarat - IN

PATENT AT ISSUE

*Patent no.*

*Proprietor/s*

---

**EP2145848**

**Oerlikon Textile GmbH & CO KG**

---

## DECIDING JUDGE

Judge-rapporteur

**Alima Zana**

## COMPOSITION OF PANEL – FULL PANEL

Presiding judge

**Pierluigi Perrotti**

Judge-rapporteur

**Alima Zana**

Legally qualified judge

**Carine Gillet**

LANGUAGE OF PROCEEDINGS: Italian

## ORDER

Il giudice rapporteur;

- richiamato il proprio provvedimento reso in data 9.4.2024, ove è stata confermata la data dell'interim conference per il prossimo 27 maggio 2024;

-osservato che non risulta comunicato alla Corte a cura delle parti il raggiungimento di un accordo transattivo;

-dato atto che tra gli argomenti da trattare durante l'Interim Conference sono inclusi i costi di lite, che potrebbero coinvolgere l'esame di informazioni riservate, già oggetto di tutela accordata dalla Corte con particolare riguardo ad un documento depositato da parte attrice;

-ritenuto che occorra modulare:

- il principio di trasparenza dell'attività della Corte, in un sistema che prevede -quale regola generale- la pubblicità sia dei procedimenti (art. 45 Agreement) sia delle decisioni e degli ordini adottati dal Tribunale (art. 262, comma 1. 1 R.o.P.) e il cui Registro tenuto dalla Cancelleria è accessibile al pubblico (art. 10 Accordo).  
E ciò per dare attuazione al principio di trasparenza (art. 1 TUE) diretto, in ultima analisi, a rafforzare il principio democratico, come mezzo di informazione volto a garantire il controllo sull'operato dei pubblici poteri.
- Il diritto alla tutela delle informazioni riservate delle parti, alla luce della direttiva (UE) 2016/943 e della Rule n. 58 dell'Agreement e della Rule n. 262A, delle R.o.P.

- richiamate le Rules n. 103, par. 1, 105, par. 2, 106, 262A delle R.o.P.

## DISPONE

1. che le parti:

- a. depositino una sintesi dei punti che verranno affrontati durante la interim conference e degli ordini richiesti;
- b. informino la Cancelleria della divisione locale: dei nomi e della qualità delle parti -altre rispetto ai difensori- che parteciperanno all'interim conference.

Dà atto che le spese di eventuali traduttori privati restano a carico della parte che ne chiederà in via autonoma l'assistenza.

E ciò con note da depositare entro il 20 maggio 2024.

2. che l'interim conference sia aperta al pubblico, salvo che nel corso stessa, ai fini della tutela di informazioni riservate, la Corte decida limitare la presenza ai soli difensori delle parti, rispetto a specifiche questioni trattate, con particolare riguardo ai profili esaminati nell'ordine reso in data 6.5.2024;
3. che l'interim conference sia oggetto di registrazione. La registrazione sarà messa a disposizione dei difensori delle parti a seguito di istanza di parte e conseguente ordine della Corte che ne determinerà anche le modalità di accesso, ove nel corso della celebrazione della stessa vengano trattate informazioni riservate.

Milano 14 maggio 2024

Il judge rapporteur  
Alima Zana

ORDER DETAILS

Order no. ORD\_27218/2024 in ACTION NUMBER: ACT\_549585/2023

UPC number: UPC\_CFI\_241/2023

Action type: Infringement Action